

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1810

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTA

Soppressione delle Autorità di controllo indipendenti

Presentata il 19 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di sopprimere gran parte delle Autorità di controllo esistenti attualmente nel nostro Paese per trasferirne le relative funzioni ai Ministeri competenti nelle materie di riferimento.

In questi ultimi anni si è assistito ad un incontrollato proliferare di questi organismi cosiddetti « indipendenti », che ha finito per creare nuova burocrazia in aggiunta a quella già esistente in Italia. Questi enti, infatti, che in molti casi esprimono soltanto dei semplici pareri non vincolanti, stipendiano migliaia di dipendenti poco impegnati e godono di tutti i privilegi tipici dell'alta burocrazia (sedi con immobili siti in pieno centro storico di Roma e di altre importanti città, « auto blu », stipendi doppi e talvolta anche tripli rispetto a quelli dei pari livello in altri settori della pubblica

amministrazione, eccetera) registrando a fine anno un bilancio complessivo che supera, e di molto, i 200 miliardi di lire (in lievitazione rapida e continua).

Da più parti ci si chiede sempre più spesso se le Autorità di controllo, certamente troppo numerose, servano davvero a garantire al cittadino il pieno esercizio dei propri diritti di utente (quando a commettere soprusi è la pubblica amministrazione) e di consumatore (nel caso siano i gestori di servizi pubblici a commettere soprusi).

Ispirate ai modelli stranieri, soprattutto anglosassoni e scandinavi, per giustificare l'attività di questa versione lussuosa degli enti inutili vengono rivendicate continuamente autonomia e indipendenza (molto discutibili): ma nel momento in cui questa autonomia entra in rotta di collisione con certe prerogative della pubblica amministrazione e della burocrazia in generale,

accade che il potere politico esprima dubbi sostenendo la necessità che le *Authority* siano « regolamentate », ovvero limitate nei propri poteri.

In teoria, questi organismi di controllo, di nomina governativa con successiva convalida del Parlamento, dovrebbero operare sempre più sganciati dal potere politico ed economico ed esercitare una vera funzione neutrale a garanzia di interessi fondamentali del cittadino contribuente e consumatore. I fatti hanno dimostrato come il loro ruolo venga svilito dall'eccessiva politicizzazione dei meccanismi di nomina dei

vertici. Basta guardare alla coloritura politica di molti presidenti delle più importanti *Authority* per rendersene conto.

Considerato tutto ciò, la presente proposta di legge intende eliminare gran parte di questi organismi, trasferendone le relative funzioni alle strutture dell'amministrazione centrale che per quanto di derivazione politica (in teoria solo per i titolari dei Ministeri) devono essere caratterizzate da indipendenza ed imparzialità. Non c'è bisogno di nuovi « carrozzoni » che assorbono soldi e fanno quello che dovrebbero fare i Ministeri competenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, è abrogato.

2. La legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive modificazioni, è abrogata.

3. L'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, recante istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, è abrogato.

4. Gli articoli da 10 a 24 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, recanti norme sull'istituzione e sui compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e poteri conoscitivi e consultivi dell'Autorità, sono abrogati.

5. Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, è abrogato.

6. Gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recanti norme riguardanti la vigilanza sui fondi pensione, e successive modificazioni, sono abrogati.

7. Gli articoli 4 e 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recanti norme sull'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, e successive modificazioni, sono abrogati.

8. La legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei

servizi di pubblica utilità e istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, è abrogata.

9. Gli articoli da 30 a 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sono abrogati.

10. L'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, è abrogato.

ART. 2.

1. Le funzioni svolte dalle Autorità soppresse ai sensi dell'articolo 1 sono trasferite ai Ministeri competenti per materia o di riferimento sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

